

DEROGHE ALLE CGA POLIZZA ART.3.1.C

➤ si precisa che **LIMITATAMENTE AI RISCHI UBICATI IN EMILIA ROMAGNA**

definizione garanzia Eccesso di pioggia:

ECCESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone a venti caratteristiche orografiche analoghe. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora).

- 1) A parziale deroga dell'art.2 delle CGA:
 - la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
 - per tutte le altre avversità la garanzia cessa alla maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 novembre
- 2) a parziale deroga dell'art. **Art. 26 – Limite di indennizzo** - Ove previsto nella Convenzione, per ogni avversità atmosferica l'assicurazione è prestata con l'applicazione del limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita o, nel caso di copertura con soglia minima di danno, della produzione assicurata. Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a se stanti. I seguenti limiti saranno applicati in sede di calcolo dell'indennizzo indipendentemente dalla franchigia applicata. In caso di garanzia pluririschio, nei danni combinati, il limite verrà applicato alla percentuale di danno dell'evento cui esso è riferito, una volta detratta la franchigia, qualora detta percentuale ecceda ancora tale limite.

Grandine: Per la sola garanzia grandine singola o abbinata ad altri eventi Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, zucchine, fagioli, fagiolini, piselli, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bieta da coste o da foglie, tutti i prodotti da seme ad eccezione dei cereali autunno vernini, tabacco, tabacco Kentucky è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo dell'80% del valore assicurato di ciascuna partita.
--

Altre avversità Prodotti arborei e vivai: per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 80% . Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente alle nocciole per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 65% , per tutte le altre avversità è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 50% . Limitatamente al prodotto Actinidia a polpa gialla, per i danni causati prevalentemente da vento forte ed altre avversità diverse dalla grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 60% .
Prodotti erbacei – Cereali, Mais, Oleaginose e Riso: per i danni causati da eccesso di pioggia, vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita. Per i danni causati da eccesso di neve,

<p>vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita.</p>
<p>Prodotti erbacei – Orticole da consumo fresco e da industria, pomodoro e altri prodotti: per i danni causati da eccesso di pioggia, vento forte, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita.</p>
<p>Tabacco: Per i danni causati da eccesso di neve, vento caldo, vento forte, eccesso di pioggia sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita. Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita.</p>

- 3) A parziale deroga dell'art. 33 per il prodotto actinidia per tutte le avversità la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.
- 4) Art. 36 – Tabelle di liquidazione danni da grandine e vento forte – convenzionale A e B deve intendersi completamente sostituito dal seguente testo

Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B, in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul Certificato di Assicurazione. Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

ACTINIDIA: tabella

		CONVENZIONALE	
		A	B
		% danno	
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi;; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale;	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale	80	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGGIO	=	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE: tabella

		CONVENZIONALE	A	B
		% danno		
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq)		0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq, per ciliegie 0,25 cmq)		25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq)		40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq)		70	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti Distrutti		100	100

MELE: tabella

		CONVENZIONALE	
		A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	40	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	70	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

PERE: tabella

		CONVENZIONALE	
		A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	80	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

CACHI: tabella

	% danno
a) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale	20
c) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	40
d) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale	75
e) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti	100

FICHI D'INDIA: tabella

	% danno
a) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; incisioni all'epicarpo	0
b) Incisioni lievi al mesocarpo;	25
c) Incisioni medie al mesocarpo	40
d) Incisioni profonde al mesocarpo	65
e) Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate; lacerazioni profonde al mesocarpo; frutti deformati o distrutti	100

- 5) A parziale deroga dell'art. 37 le garanzie cessano:
- olive da tavola alla maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 31 ottobre;
 - olive da olio alla maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 30 novembre;
- 6) A parziale deroga dell'art.43 il danno di qualità decorre dalle ore 12.00 del 20 giugno;
- 7) A parziale deroga dell'art. 54 le garanzie cessano alla maturazione di raccolta
- 8) A parziale deroga dell'Art. 55 - il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione e cessa per tutte le garanzie alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del:

15 settembre	per l'Italia Settentrionale;
15 ottobre	per l'Italia Centrale;
15 novembre	per l'Italia Meridionale e le Isole.

- 9) A parziale deroga dell'art. 59 - le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque:
- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale ed alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
 - per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare;
 - per le coltivazioni tardive (= *quelle trapiantate dal 1° giugno*): alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.
- 10) A parziale deroga dell'art. 61 - le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.
- 11) A parziale deroga dell'art. 63, le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque:
- Per il prodotto cavolfiori alle ore 12.00 del 30 ottobre
 - Per i prodotti insalata, porro e radicchio alle ore 12.00 del 1° ottobre
- 12) A parziale deroga dell'art. 65 le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre;
- 13) A parziale deroga dell'art. 71, le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque
- per le Regioni Italia Centro - Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
 - per le Regioni Italia Meridionale alle ore 12.00 del 15 novembre.
- 14) A parziale deroga dell'art. 72 le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque

- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
 - per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre.
- 15) A parziale deroga dell'art. 73 - le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 15 luglio.
- 16) A parziale deroga dell'art. 74 - le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque:
- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile le garanzie cessano alle ore 12.00 del 30 agosto;
 - per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile le garanzie cessano alle ore 12.00 del 30 settembre;
- 17) A parziale deroga dell'art. 78 - le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre;
- 18) A parziale deroga dell'art. 82 - le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre;
- 19) A parziale deroga dell'art. 87 - le garanzie cessano alle ore 12.00 del decimo giorno successivo allo sfalcio;
- 20) A parziale deroga dell'art. 90 - le garanzie cessano alla caduta delle foglie e in ogni caso alle ore 12.00 15 novembre;
- 21) A parziale deroga dell'art. 93 - le garanzie cessano alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 15 novembre;
- 22) A parziale deroga dell'art. 99 - le garanzie cessano alle 12.00 15 novembre;
- 23) A parziale deroga dell'art. 102 - le garanzie cessano alla caduta delle foglie e comunque alle 12.00 15 novembre;
- 24) A parziale deroga dell'art. 103 - le garanzie cessano alle 12.00 31 ottobre;

2) Combinazione di rischi assicurabili con le tipologie di polizze riferite agli articoli 3.1.a e 3.1.b del PGRA 2023:

a) SCOPERTI

Non previsti per la Campagna 2023

b) ALTRE DEROGHE ALLE CGA POLIZZA ART.3.1.B prodotti uva e frutta

- In riferimento alle coperture rientranti nella combinazione art. 3.1.B del PGRA 2023 si precisa che

25) A parziale deroga dell'art.2 delle CGA:

- la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- per tutte le altre avversità la garanzia cessa alla maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 novembre

26) a parziale deroga dell'art. 13

SOGLIA

sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita una franchigia fissa ed assoluta pari al:

- 30% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve
- 10% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte
- 20% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte sulla frutta, orticole da seme, vivai, barbatelle, cucurbitacee;
- per danni combinati da grandine e/o vento forte e qualsiasi altra avversità franchigia fissa del 30%

27) a parziale deroga dell'art. 14 Limite di indennizzo, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, un importo superiore al

- 50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di pioggia, eccesso di neve
- 50% per danni combinati da grandine e/o vento forte e qualsiasi altra avversità;
- 60 % per danni combinati da grandine e/o vento forte e qualsiasi altra avversità sul prodotto uva da vino;

28) a parziale deroga dell'art. 33 il danno di qualità decorre dalle ore 12.00 del 20 giugno

29) A parziale deroga dell'art. 39 per il prodotto actinidia per tutte le avversità la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.

30) A parziale deroga dell'art. 46 le garanzie cessano alla maturazione di raccolta

31) A parziale deroga dell'art. 49 le garanzie cessano:

- Per il prodotto Colza alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 30 giugno
- Per il prodotto Soia alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 30 giugno

32) A parziale deroga dell'art. 51 le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre;

33) A parziale deroga dell'art. 54 le garanzie cessano alla maturazione di raccolta e comunque:

- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 settembre;

34) A parziale deroga dell'art. 59 le garanzie cessano:

- olive da tavola alla maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 31 ottobre;
- olive da olio alla maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 30 novembre;